



Oggetto: autorizzazione della proroga, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016, del contratto CIG 85498252CA, stipulato con l'OE LA VENETA SERVIZI S.p.A., avente ad oggetto l'esecuzione dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell'AIFA in Roma – (Mod. 232_01 prot. n. 0112706-13/09/2023-AIFA-AIFA-A)

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, e in particolare gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso "Regolamento");

Visto il decreto del Ministro della Salute del 20 gennaio 2023, con il quale la Dott.ssa Anna Rosa Marra, a decorrere dal 25 gennaio 2023, è stata nominata Sostituto del Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 169 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 196 del 2022;

Visto l'art. 10, comma 2, lett. e), del predetto D.M. n. 245 del 2004, ai sensi del quale è riconosciuta al Direttore Generale la possibilità di conferire "*specifica delego ai dirigenti delle aree funzionali e degli uffici dirigenziali*";

Visto il Regolamento di contabilità dell'Agenzia Italiana del Farmaco, approvato con delibera del C.d.A. di AIFA n. 2 del 14 gennaio 2021, come modificato con la successiva delibera n. 33 del 28 maggio 2021, e pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia in data 9 settembre

2021 (comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 216 del 9 settembre 2021)";

Visto, in particolare, l'art. 24 del predetto Regolamento di Contabilità ai sensi del quale *"Il Direttore Generale esercita il potere di sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa, con possibilità di delega ai dirigenti di II fascia per importi non superiori alle soglie di rilevanza europea."*;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 1° aprile 2020, n. 352, con la quale è stato conferito al dott. Antonino Laganà l'incarico di dirigente dell'Area Amministrativa dell'Agenzia Italiana del Farmaco, ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165/2001;

Vista la determinazione del Direttore Generale del 12 novembre 2020, n. 1157, con la quale è stato conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.lgs. n. 165 del 2001, alla dott.ssa Raffaella Cugini, dirigente amministrativo di seconda fascia, l'incarico di dirigente dell'Ufficio Attività negoziale e gestione del patrimonio, di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del regolamento dell'Agenzia;

Vista la determinazione del sostituto del Direttore Generale, Dott.ssa Anna Rosa Marra, del 03/02/2023, n. 41, con la quale viene confermato il provvedimento di cui alla determinazione direttoriale n. 619/2020 di delega in favore del dott. Antonino Laganà ai sensi dell'art. 10, comma 2, lett. e) del D.M. n. 245/2004, alla sottoscrizione dei contratti pubblici di servizi e forniture, degli Accordi e Convenzioni con enti pubblici o soggetti privati, dei relativi atti di esecuzione e modificazioni, nonché delle determinazioni di autorizzazione di spesa di importo non superiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'art. 35 del codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.;

Visto il decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, recante "Codice dei contratti pubblici" con i relativi allegati, i quali hanno acquistato efficacia per le procedure di acquisto dal 1° luglio 2023;

Visto il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 recante "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii. applicabile *ratione temporis* a tutte le procedure di gara anteriori al 1° luglio 2023;

Visto l'art. 226 comma 2 di detto decreto in virtù del quale *"le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono:*

a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

b) in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data in cui il codice acquista efficacia, siano stati già inviati gli avvisi a presentare le offerte;

c) per le opere di urbanizzazione a scomputo del contributo di costruzione, oggetto di convenzioni urbanistiche o atti assimilati comunque denominati, i procedimenti in cui le predette convenzioni o atti siano stati stipulati prima della data in cui il codice acquista efficacia;

d) per le procedure di accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211, di transazione e di arbitrato, le procedure relative a controversie aventi a oggetto contratti pubblici, per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia, ovvero, in caso

di mancanza di pubblicazione di bandi o avvisi, gli avvisi a presentare le offerte siano stati inviati prima della suddetta data”;

Visto altresì in particolare l’art. 106 comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016 in virtù del quale *“la durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante”;*

Viste le Linee Guida di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 emesse dall’ANAC;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per la parte vigente;

Vista la Determina del Direttore Generale n. 1766 in data 26/10/2018, con cui - ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e del paragrafo 7 delle Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26.10.2016 e aggiornate al D. Lgs. 19.04.2017 n. 56 con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11.10.2017, la dott.ssa Raffaella Cugini è stata nominata *“Responsabile unico del procedimento”* (RUP) degli appalti di servizi e forniture e concessioni di servizi, di importo inferiore pari o superiore alle soglie di cui all’art. 35 del di detto D. Lgs. n. 50/2016, ad esclusione degli appalti in ambito Information and Communication Technology;

Vista la Legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025"*;

Vista, inoltre, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’AIFA n. 47 del 31 ottobre 2022, concernente l’adozione del documento di budget economico 2023 con annesso budget per il triennio 2023-2025;

Vista la delibera n. 2 del 23/01/2023 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha dato atto che la programmazione biennale degli acquisti per gli anni 2023-2024 corrisponde agli indirizzi strategici impartiti dal Consiglio di Amministrazione medesimo attraverso i documenti programmatici dell’Agenzia e di bilancio;

Visto il contratto CIG 85498252CA, con validità sino al 30/09/2023, avente ad oggetto l’erogazione da parte dell’OE La Veneta Servizi S.p.A. dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell’AIFA, garantendo un Presidio Fisso in AIFA di n. 2 (due) FTE, giuste Determine autorizzative del Dirigente dell’Area Amministrativa n. 38 del 08/03/2021, n. 7 del 17/01/2022, n. 127 del 31/08/2022, n. 44 del 28/03/2023 e n. 46 del 31/03/2023;

Preso atto che il predetto contratto CIG 85498252CA è in scadenza il prossimo 30/09/2023;

Preso atto che all’art. 3 comma 3 del sopra citato contratto viene espressamente prevista la facoltà dell’AIFA di prorogarne la durata, sussistendo i presupposti di cui al sopra citato art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/2016;

Preso atto che, in vista della scadenza di tale contratto CIG 85498252CA, l’Agenzia ha inserito nel Programma biennale degli acquisti 2023-2024, come autorizzato con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 40 del 30/01/2023, l’acquisto relativo ai servizi di facchinaggio e annesse attività per le proprie sedi CUI S97345810580202100015;

Visto che con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 103 del 21/03/2023 è stata, pertanto, indetta la procedura di gara CIG 972043765E di cui al sopracitato CUI S97345810580202100015, da svolgersi con modalità telematica a procedura aperta, nei settori ordinari, sopra soglia comunitaria per l’aggiudicazione - con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - dei *“servizi di facchinaggio e attività connesse presso le sedi dell’AIFA”*;

Preso atto che tale procedura di gara aperta non si è ancora conclusa;

Considerato che trattasi di servizi necessari e indispensabili per assicurare il corretto allestimento delle tre sedi AIFA, la movimentazione dei beni mobili dell’Agenzia e garantire una puntuale registrazione della dislocazione di tali beni anche ai fini di inventario;

Vista la Relazione prot. n. 0112686-13/09/2023-AIFA-AIFA-A con la quale il DEC del contratto CIG 85498252CA ha pertanto richiesto - nelle more della conclusione di detta gara aperta - la proroga di detto contratto, precisando che l’OE La Veneta Servizi S.p.A. ha effettuato fino ad oggi il servizio di facchinaggio con attenzione, professionalità e nei tempi previsti e richiesti dal DEC medesimo;

Visto il Mod. 232_01, prot. AIFA n. 0112706-13/09/2023-AIFA-AIFA-A come rettificato con email del 14/09/2023, con il quale è stato richiesto di procedere con la proroga del suddetto contratto stipulato con La Veneta Servizi S.p.A., dall’01/10/2023 fino alla data del verbale di inizio attività del contratto che verrà stipulato con il fornitore che risulterà aggiudicatario della sopra citata gara aperta CIG 972043765E ancora in via di espletamento e comunque non oltre il 31/03/2024, salva diversa determinazione di AIFA;

Preso atto altresì di quanto rappresentato nel suddetto “Mod. 232_01” e precisamente che, per la proroga richiesta, è previsto un corrispettivo massimo non garantito quale corrispettivo delle “attività ordinarie”, pari ad un canone mensile di € 6.387,16 oltre IVA, fermo restando l’importo residuo e non ancora utilizzato, già autorizzato con le predette Determinazioni dirigenziali n. 38/2021, n. 7/2022, n. 127/2022, n. 44/2023 e n. 46/2023;

Preso atto del visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 73/2023, rilasciato dall’Ufficio Contabilità e Bilancio, attestante la copertura finanziaria;

Visto il nulla osta del RUP rilasciato ai sensi dell’art. 106 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici in data 13/09/2023, sussistendo le condizioni di cui al richiamato art. 106 comma 11 del Codice dei contratti pubblici;

Ritenuto necessario procedere, nelle more della conclusione della procedura di gara sopra soglia di rilevanza europea CIG 972043765E, ad una proroga tecnica del contratto medesimo per l’erogazione dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell’AIFA, trattandosi di servizi necessari;

Considerato che la proroga tecnica costituisce rimedio normativamente previsto in quanto teso ad assicurare la prosecuzione del servizio senza soluzione di continuità nelle more della stipula del nuovo contratto in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione e che pertanto alle amministrazioni in qualità di stazioni appaltanti il ricorso a detto istituto è concesso nelle more dell'individuazione di un nuovo contraente, come espressamente previsto dal legislatore al sopra citato comma 11 dell'art. 106 del Codice dei contratti pubblici e ripetutamente affermato dall'ANAC in molteplici deliberazioni (Cfr. Deliberazione n. 66 del 18/07/2012; n. 86 del 6/10/2011; n. 36 del 10/09/08);

Considerata pertanto la necessità di AIFA di assicurare e garantire la continuità nell'erogazione dei predetti servizi, per il tempo strettamente occorrente alla conclusione del contratto a seguito dell'espletamento dell'iter procedurale necessario per l'individuazione del nuovo contraente che risulterà aggiudicatario della gara aperta CIG 972043765E attualmente in corso di svolgimento;

Vista l'autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse con l'operatore economico La Veneta Servizi S.p.A., rilasciata dal Dirigente richiedente la proroga in argomento;

Per le su esposte ragioni

DETERMINA

Art. 1 (autorizzazione della proroga)

1. Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D. Lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., è autorizzata la proroga tecnica del contratto CIG 85498252CA in parola avente ad oggetto l'erogazione da parte dell'OE La Veneta Servizi S.p.A. (P.IVA / C.F. 05185201000) dei servizi di facchinaggio presso le sedi dell'AIFA.
2. La validità della proroga decorre dal 01/10/2023 fino alla data del verbale di inizio attività del contratto con il fornitore che risulterà aggiudicatario della gara aperta CIG 972043765E, indetta con Determina del Sostituto del Direttore Generale n. 103/2023, e comunque non oltre il 31/03/2024.
3. La proroga lascia invariata ogni altra previsione e condizione contenuta nel contratto originario, ivi comprese le modalità di esecuzione e pagamento dei servizi *de quibus*.

Art.2 (autorizzazione alla spesa)

1. Per la proroga in parola, è autorizzata in favore dell'OE La Veneta Servizi S.p.A., l'importo massimo non garantito di € 38.322,96 (trentottomilatrecentoventidue/96) oltre IVA a titolo di corrispettivo delle "attività ordinarie", pari ad un canone mensile di € 6.387,16 (seimilatrecentottantasette/16) oltre IVA.
Resta fermo l'importo residuo e non ancora consumato già autorizzato con le predette Determine dirigenziali n. 38/2021, n. 7/2022, n. 127/2022, n. 44/2023 e n. 46/2023.

2. In caso di erogazione dei servizi per lassi temporali inferiori al mese, il sopracitato corrispettivo mensile di € 6.387,16 oltre IVA, previsto per le “attività ordinarie a canone”, verrà riproporzionato in ragione dei giorni di servizio effettivamente resi dal fornitore, avuto riguardo ad un corrispettivo giornaliero, su base 30, pari ad € 212,90 oltre IVA.
3. Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario sul numero di conto corrente dedicato indicato da La Veneta Servizi S.p.A..
4. La spesa relativa alla suddetta estensione e contestuale proroga graverà *pro quota* sul budget degli anni 2023 e 2024.

Art. 3 (pubblicità e trasparenza)

1. Gli atti relativi alla presente procedura, incluso il presente provvedimento, saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'AIFA al link <https://www.aifa.gov.it/lavori-servizi-e-forniture>.
2. Le pubblicazioni di cui all'art. 29, commi 1 e 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. avverranno sul sito del MIT al seguente link www.serviziopubblici.it nonché con le modalità che verranno indicate dall'ANAC e ai sensi dell'art. 29 comma 4 bis del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Dirigente dell'Area Amministrativa

Firmato digitalmente da: LAGANA' ANTONINO
Ruolo: Dirigente Amministrativo *Antonino Laganà*
Organizzazione: AIFA - AGENZIA ITALIANA DEL
FARMACO
Data: 14/09/2023 12:52:27

Publicato sul profilo del committente in data 14/09/2023.

Allegati:

- 1) Autocertificazione dell'assenza di conflitti di interesse nei confronti dell'OE del Dirigente richiedente l'acquisto.
- 2) Visto “Programmazione e Controllo economico-gestionale” n. 73/2023, rilasciato dall'Ufficio Contabilità e Bilancio.